



Lapidei - industria

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

106 - ARCO FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/10/2000	31/12/2000	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	18% ¹	TFR
01/01/2001	30/06/2001	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	30% ¹	TFR
01/07/2001	30/04/2004	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	30% ¹	TFR
01/05/2004	31/12/2006	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	40% ¹	TFR
01/01/2007	30/04/2008	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/05/2008	31/12/2010	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2011	31/03/2013	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/04/2013	31/03/2014	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/04/2014	31/03/2015	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/04/2015	31/05/2016	1,6%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/06/2016	31/05/2017	1,7%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/06/2017	30/06/2020	1,8%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/07/2020	30/06/2021	2,15%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/07/2021	30/06/2023	2,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/07/2023	30/06/2024	2,7%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/07/2024	ad oggi	2,9%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

170 - FONDO PENSIONE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI DELLE IMPRESE COOPERATIVE E PER I LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA - PREVIDENZA COOPERATIVA

(in precedenza: 96 - COOPERLAVORO - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI, DELLE COOPERATIVE DI LAVORO in forma abbreviata COOPERLAVORO)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
28/06/2000 ¹	31/12/2000	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	18% ²	TFR
01/01/2001	30/06/2001	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	30% ²	TFR
01/07/2001	30/04/2004	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	30% ²	TFR
01/01/2007	30/04/2008	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ²⁻³	TFR

01/05/2008	31/12/2010	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2011	31/03/2013	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/04/2013	31/03/2014	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/04/2014	31/03/2015	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/04/2015	31/05/2016	1,6%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/06/2016	31/05/2017	1,7%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/06/2017	30/06/2020	1,8%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2020	30/06/2021	2,15%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2021	30/06/2023	2,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2023	30/06/2024	2,7%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/07/2024	ad oggi	2,9%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo COOPERLAVORO.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	31/12/2000	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	18% ²	TFR
01/01/2001	30/06/2001	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	30% ²	TFR
01/07/2001	30/04/2004	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	30% ²	TFR
01/01/2007	30/04/2008	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/05/2008	31/12/2010	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2011	31/03/2013	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/04/2013	31/03/2014	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/04/2014	31/03/2015	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/04/2015	31/05/2016	1,6%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/06/2016	31/05/2017	1,7%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/06/2017	30/06/2020	1,8%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2020	30/06/2021	2,15%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2021	30/06/2023	2,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2023	30/06/2024	2,7%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/07/2024	ad oggi	2,9%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FONDEMAIN (ex FOPADIVA)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 ¹	30/04/2004	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	30% ²	TFR
01/05/2004	31/12/2006	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	40% ²	TFR
01/01/2007	30/04/2008	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/05/2008	31/12/2010	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2011	31/03/2013	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/04/2013	31/03/2014	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/04/2014	31/03/2015	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/04/2015	31/05/2016	1,6%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/06/2016	31/05/2017	1,7%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/06/2017	30/06/2020	1,8%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/07/2020	30/06/2021	2,15%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2021	30/06/2023	2,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2023	30/06/2024	2,7%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ¹⁻²	TFR
01/07/2024	ad oggi	2,9%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

ARCO

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
01/07/2001	ad oggi	1,6%; 2,1%; 2,6%; 3,1%; 4,2%	retribuzione di riferimento	ARCO
per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
01/07/2001	ad oggi	1,6%; 2,1%; 2,6%; 3,1%; 4,2%; 6,2%	retribuzione di riferimento	ARCO

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (dal 01/05/2000 – data attivazione del Fondo – fino al 31/12/2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile calcolo TFR	LABORFONDS
per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
01/07/2001	31/12/2006	1,6%; 2,1%; 2,6%; 3,1%; 4,2%	retribuzione di riferimento	ARCO
per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				

01/07/2001	31/12/2006	1,6%; 2,1%; 2,6%; 3,1%; 4,2%; 5,2%; 6,2%	retribuzione di riferimento	ARCO
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

FONDEMAIN

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
09/07/2003 ¹	ad oggi	1,6%; 2,1%; 2,6%; 3,1%; 4,2%	retribuzione di riferimento	ARCO
per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
09/07/2003 ¹	ad oggi	1,6%; 2,1%; 2,6%; 3,1%; 4,2%; 5,2%; 6,2%	retribuzione di riferimento	ARCO

Destinatari

ARCO - PREVIDENZA COOPERATIVA - FONDEMAIN

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Secondo ARCO la base imponibile è costituita dal valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, Edr, ed indennità di funzione quadri.

Le previsioni contrattuali limitano l'imponibile alla somma dei seguenti elementi: minimi tabellari, contingenza, Edr.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

Lo Statuto di ARCO prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato al trattamento retributivo spettante al lavoratore. Se, invece, il lavoratore è collocato in mobilità, cessa il rapporto di lavoro e quindi cessa la contribuzione ad ARCO. In questo caso, l'associato ad ARCO ha due possibilità: può riscattare l'intera posizione, ritirando il capitale maturato, al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro; può restare iscritto ad ARCO e decidere in seguito se trasferire la propria posizione ad un altro Fondo o riscattare l'intera posizione, incassando il capitale maturato.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI

Indice:

24/11/2022 CCNL Ipotesi di accordo
29/10/2019 CCNL Verbale di accordo
28/06/2016 CCNL Ipotesi di accordo
03/05/2013 CCNL Accordo di rinnovo
24/05/2010 CCNL Accordo di rinnovo
13/05/2004 CCNL Accordo di rinnovo
13/10/2000 ARCO Modifica Accordo istitutivo
22/10/1999 CCNL Accordo di rinnovo
20/03/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio
24/10/1994 CCNL Testo definitivo

24/11/2022

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 24 novembre 2022, tra la CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE, l'ANEPLA e la FILLEA-CGIL, la FILCA-CISL, la FENEAL-UIL, si è stipulato il seguente accordo.

Nell'ambito della trattativa per il rinnovo del CCNL Lapidai Industria per il triennio 2022-2025, convengono quanto segue:

- Minimi tabellari: aumento di euro 123,00 lordi a regime a categoria C, in tre franche dei seguenti importi euro 40,00 lordi a decorrere dal 1° gennaio 2023, euro 39,00 lordi a decorrere dal 1° gennaio 2024, euro 44,00 lordi a decorrere dal 1° gennaio 2025; l'individuazione delle tranches è stata fatta tenuto conto del particolare periodo storico caratterizzato da un alto tasso inflazionistico;
- Fondo Arco: aumento dello 0,40% in due tranches di pari importo da corrispondere a partire dal 1° luglio 2023 e dal 1° luglio 2024;
- EGR: a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'importo dell'EGR sarà di euro 210,00 lordi annui;

Bonus: considerato il periodo storico caratterizzato dall'aumento dei prezzi dell'energia, le Parti concordano di riconoscere nel corso del mese di dicembre 2022 un importo pari ad euro 100,00 da erogarsi tramite fringe benefits (buoni spesa/buoni carburante) di cui al DL 18 novembre 2022, n. 176, cd. Aiuti quater

- Decorrenza e durata: il presente CCNL decorre dal 1 Aprile 2022 e avrà naturale scadenza alla data del 31 Marzo 2025.

Art. 24/TER Welfare contrattuale

A) Previdenza complementare

In materia di previdenza complementare si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti (v. All. 3), nonché lo statuto del Fondo previdenza Arco e le relative disposizioni regolamentari.

Fermo restando che l'obbligo di contribuzione per i lavoratori iscritti e per le Aziende decorre dal momento in cui, in base alle normative vigenti, il Fondo è divenuto operativo per il settore materiali lapidei, la contribuzione è fissata nelle seguenti misure a decorrere dall'1 maggio 2008:

T.F.R.

- lavoratori occupati dopo il 28 aprile 1993, che aderiscono al Fondo: 100% del T.F.R. che verrà maturato a partire dalla decorrenza dell'obbligo di versamento;
- lavoratori occupati prima del 28 aprile 1993 che aderiscono al Fondo: 40% del T.F.R. che verrà maturato annualmente.

Quota contribuzione:

Le aliquote contributive/paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore sono fissate nell'1,20% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R..

A decorrere dall'1 gennaio 2011 le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore sono

fissate nell'1,30% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R..

Restando invariata l'aliquota contributiva a carico del lavoratore per tutta la durata del CCNL

- a decorrere dall'1 aprile 2013 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nell'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.;

- a decorrere dall'1 aprile 2014 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nell'1,50% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.;

- a decorrere dall'1 aprile 2015 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nell'1,60% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.;

- a decorrere dall'1 giugno 2016 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nell'1,70% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.;

- a decorrere dall'1 giugno 2017 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nell'1,80% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.;

- a decorrere dall'1 luglio 2020 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nel 2,15% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.;

- a decorrere dall'1 luglio 2021 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nel 2,50% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.;

- a decorrere dall'1 luglio 2023 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nel 2,70% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.;

- a decorrere dall'1 luglio 2024 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nel 2,90% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R..

Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno a essere calcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, indennità di contingenza ed E.D.R. di spettanza dei predetti lavoratori.

Le parti confermano che l'obbligo dell'azienda al versamento della contribuzione prevista dal CCNL è previsto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza complementare.

Quota di iscrizione

All'atto dell'iscrizione di ogni singolo lavoratore dovrà essere versato un importo "una tantum" di euro 10,33 a carico del lavoratore medesimo.

Ai lavoratori eletti negli Organismi statuari del Fondo di previdenza complementare verranno concessi dalle Aziende permessi non retribuiti di una giornata per garantire la partecipazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comunicata dall'Organismo del Fondo alla Direzione aziendale con almeno 3 giorni di preavviso.

Nel caso in cui da parte del Fondo siano previsti compensi per la partecipazione alle riunioni dei predetti Organismi statuari, le Aziende, al fine di favorire la partecipazione dei lavoratori, anticiperanno, a titolo non retributivo, i trattamenti a carico del Fondo, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi, non contrasti con le vigenti previsioni normative e ne sia garantito il rimborso entro trenta giorni da parte del Fondo alle Aziende attraverso apposite convenzioni a livello nazionale.

N.B. La praticabilità di quanto previsto dall'ultimo comma dovrà essere previamente verificata sotto il profilo previdenziale e fiscale.

29/10/2019

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 29/10/2019, tra CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE, ANEPLA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FIILEA-CGIL, si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del CCNL 28/6/2016 da valere per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, ghiaia, sabbia e inerti.

Il presente verbale di accordo decorre dall'1/4/2019 e scadrà il 31/3/2022.

Art. 24/TER Welfare contrattuale

A) Previdenza complementare

In materia di previdenza complementare si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti (v. All. 3), nonché lo statuto del Fondo previdenza Arco e le relative disposizioni regolamentari.

Fermo restando che l'obbligo di contribuzione per i lavoratori iscritti e per le Aziende decorre dal momento in cui, in base alle normative vigenti, il Fondo è divenuto operativo per il settore materiali lapidei, la contribuzione è fissata nelle seguenti misure a decorrere dall'1 maggio 2008:

T.F.R.

- lavoratori occupati dopo il 28 aprile 1993, che aderiscono al Fondo: 100% del T.F.R. che verrà maturato a partire dalla decorrenza dell'obbligo di versamento;

- lavoratori occupati prima del 28 aprile 1993 che aderiscono al Fondo: 40% del T.F.R. che verrà maturato annualmente.

Quota contribuzione:

Le aliquote contributive/paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore sono fissate nell'1,20% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R..

A decorrere dall'1 gennaio 2011 le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore sono fissate nell'1,30% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R..

Restando invariata l'aliquota contributiva a carico del lavoratore per tutta la durata del CCNL

- a decorrere dall'1 aprile 2013 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nell'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.;

- a decorrere dall'1 aprile 2014 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nell'1,50% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.;

- a decorrere dall'1 aprile 2015 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nell'1,60% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.;

- a decorrere dall'1 giugno 2016 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nell'1,70% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.;

- a decorrere dall'1 giugno 2017 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nell'1,80% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.;

- a decorrere dall'1 luglio 2020 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nel 2,15% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.;

- a decorrere dall'1 luglio 2021 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nel 2,50% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.;

- a decorrere dall'1 luglio 2023 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nel 2,70% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.;

- a decorrere dall'1 luglio 2024 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nel 2,90% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R..

Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno a essere calcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, indennità di contingenza ed E.D.R. di spettanza dei predetti lavoratori.

Le parti confermano che l'obbligo dell'azienda al versamento della contribuzione prevista dal CCNL è previsto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza complementare.

Quota di iscrizione

All'atto dell'iscrizione di ogni singolo lavoratore dovrà essere versato un importo "una tantum" di euro 10,33 a carico del lavoratore medesimo.

Ai lavoratori eletti negli Organismi statutari del Fondo di previdenza complementare verranno concessi dalle Aziende permessi non retribuiti di una giornata per garantire la partecipazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comunicata dall'Organismo del Fondo alla Direzione aziendale con almeno 3 giorni di preavviso. Nel caso in cui da parte del Fondo siano previsti compensi per la partecipazione alle riunioni dei predetti Organismi statutari, le Aziende, al fine di favorire la partecipazione dei lavoratori, anticiperanno, a titolo non retributivo, i trattamenti a carico del Fondo, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi, non contrasti con le vigenti previsioni normative e ne sia garantito il rimborso entro trenta giorni da parte del Fondo alle Aziende attraverso apposite convenzioni a livello nazionale.

N.B. La praticabilità di quanto previsto dall'ultimo comma dovrà essere previamente verificata sotto il profilo previdenziale e fiscale.

B) Assistenza Sanitaria Integrativa

Le parti sociali hanno convenuto di dare attuazione a quanto già convenuto nel precedente CCNL lapidei industria attraverso l'istituzione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa, che risponde ai requisiti previsti

dal DLgs 2 settembre 1997 n. 394 e successive modifiche.

Il Fondo di riferimento del settore è il Fondo Altea .

A decorrere dall'1 gennaio 2017, il versamento al Fondo sarà di 13 (tredici) euro mensili a carico dell'azienda Fermo restando quanto stabilito nei CCNL precedenti a decorrere dall'1 gennaio 2020, il contributo obbligatorio a carico del datore di lavoro al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Altea sarà di 15 (quindici) euro mensili per ogni lavoratore in forza.

Le parti si danno atto che la quota determinata di 15 (quindici) euro mensili dall'1 gennaio 2020, per ogni lavoratore in forza alle imprese, è collegata alla dinamica salariale. Conseguentemente i lavoratori dipendenti, hanno diritto, all'erogazione delle prestazioni sanitarie, in dipendenza del rapporto di lavoro, previste da Fondo Altea relativamente al Piano Sanitario di spettanza del settore. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore. Per i lavoratori è possibile iscrivere tutto il nucleo familiare al Fondo sanitario Altea; in tal caso le aziende effettueranno le relative trattenute mensili sulla busta paga, previa presentazione del modulo di adesione dei familiari.

I contributi al Fondo sanitario beneficiano delle relative agevolazioni fiscali.

Le Aziende provvederanno, in occasione della elaborazione mensile del cedolino paga relativo al mese di competenza, ad annotare in busta paga l'avvenuto versamento del contributo relativo al Fondo Altea.

Le parti stipulanti il presente contratto rinviando alla contrattazione di secondo livello circa la possibilità di integrare prestazioni di Welfare, messe a disposizione dai Piani del Fondo Altea.

28/06/2016

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 28/6/2016, tra la CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE, l'ANEPLA e la FENEAL UIL, la FILCA CISL, la FILLEA CGIL, si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del CCNL 3/5/2013 da valere per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, ghiaia, sabbia e inerti.

Il presente contratto, che ha valenza triennale, decorre dall'1/4/2016 ed avrà vigore fino a tutto il 31/3/2019.

Art. 24/TER Previdenza complementare

In materia di previdenza complementare si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti (v. all. 3), nonché lo statuto del Fondo previdenza Arco e le relative disposizioni regolamentari.

Fermo restando che l'obbligo di contribuzione per i lavoratori iscritti e per le Aziende decorre dal momento in cui, in base alle normative vigenti, il Fondo è divenuto operativo per il settore materiali lapidei, la contribuzione è fissata nelle seguenti misure a decorrere dall'1/5/2008:

T.F.R.

- Lavoratori occupati dopo il 28/4/1993, che aderiscono al Fondo: 100% del T.F.R. che verrà maturato a partire dalla decorrenza dell'obbligo di versamento;

- lavoratori occupati prima del 28/4/1993 che aderiscono al Fondo: 40% del T.F.R. che verrà maturato annualmente.

Quota contribuzione:

Le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore sono fissate nell'1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

A decorrere dall'1/1/2011 le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore sono fissate nell'1,30% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

Restando invariata l'aliquota contributiva a carico del lavoratore per tutta la durata del CCNL, a decorrere dall'1/4/2013 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nell'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR. A decorrere dall'1/4/2014 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nell'1,50% della retribuzione utile per il calcolo del TFR. A decorrere dall'1/4/2015 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nell'1,60% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

Restando invariata l'aliquota contributiva a carico del lavoratore per tutta la durata del CCNL, a decorrere dall'1/6/2016 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nell'1,70% della retribuzione utile per il calcolo del TFR. A decorrere dall'1/6/2017 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nell'1,80% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno ad essere calcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, indennità di contingenza ed E.d.r. di spettanza dei predetti lavoratori.

Le parti confermano che l'obbligo dell'azienda al versamento della contribuzione prevista dal CCNL è previsto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza complementare.

Quota di iscrizione:

All'atto dell'iscrizione di ogni singolo lavoratore dovrà essere versato un importo "una tantum" di € 10,33 a carico del lavoratore medesimo.

Ai lavoratori eletti negli Organismi statuari del Fondo di previdenza complementare verranno concessi dalle Aziende permessi non retribuiti di una giornata per garantire la partecipazione alle riunioni , la cui convocazione dovrà essere comunicata dall'Organismo del Fondo alla Direzione aziendale con almeno 3 giorni di preavviso. Nel caso in cui da parte del Fondo siano previsti compensi per la partecipazione alle riunioni dei predetti Organismi statuari, le Aziende, al fine di favorire la partecipazione dei lavoratori , anticiperanno, a titolo non retributivo, i trattamenti a carico del Fondo , purché ciò non comporti oneri aggiuntivi , non contrasti con le vigenti previsioni normative e ne sia garantito il rimborso entro trenta giorni da parte del Fondo alle Aziende attraverso apposite convenzioni a livello nazionale .

N.B. La praticabilità di quanto previsto dall'ultimo comma dovrà essere previamente verificata sotto il profilo previdenziale e fiscale.

03/05/2013

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 3/5/2013, tra l'ASSOCIAZIONE ITALIANA MARMOMACCHINE (CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE), l'ANEPLA e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL si stipulato il presente accordo per il rinnovo del CCNL 24/5/2010 da valere per i lavoratori dipendenti da azienda esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Il presente verbale di accordo decorre dall'1/4/2013 e scadrà il 31/3/2016./

Previdenza complementare

In materia di previdenza complementare si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti (v. allegato 4), nonché lo statuto del Fondo previdenza Arco e le relative disposizioni regolamentari .

Fermo restando che l'obbligo di contribuzione per i lavoratori iscritti e per le Aziende decorre dal momento in cui , in base alle normative vigenti, il Fondo è divenuto operativo per il settore materiali lapidei , la contribuzione è fissata nelle seguenti misure a decorrere dall'1/5/2008:

T.F.R.

- Lavoratori occupati dopo il 28/4/1993, che aderiscono al Fondo: 100% del T.F.R. che verrà maturato a partire dalla decorrenza dell'obbligo di versamento;

- lavoratori occupati prima del 28/4/1993 che aderiscono al Fondo: 40% del T.F.R. che verrà maturato annualmente.

QUOTA CONTRIBUZIONE:

Le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore sono fissate nell'1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

A decorrere dall'1/1/2011 le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore sono fissate nell'1,30% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

A decorrere dall'1/4/2013 l'aliquota contributiva l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nell'1/40%

della retribuzione utile per il calcolo del TFR. A decorrere dall'1/4/2014 l'aliquota contributiva a carico

dell'azienda è fissata nell'1,50% della retribuzione utile per il calcolo del TFR. A decorrere dall'1/4/2015

l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata nell'1,60% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno ad essere calcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare , indennità di contingenza ed E.d.r. di spettanza dei predetti lavoratori.

Le parti confermano che l'obbligo dell'azienda al versamento della contribuzione prevista dal CCNL . è previsto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza complementare .

QUOTA DI ISCRIZIONE:

All'atto dell'iscrizione di ogni singolo lavoratore dovrà essere versato un importo "una tantum" di € 10,33 a carico del lavoratore medesimo.

Ai lavoratori eletti negli Organismi statuari del Fondo di previdenza complementare verranno concessi dalle Aziende permessi non retribuiti di una giornata per garantire la partecipazione alle riunioni , la cui convocazione dovrà essere comunicata dall'Organismo del Fondo alla Direzione aziendale con almeno 3 giorni di preavviso.

Nel caso in cui da parte del Fondo siano previsti compensi per la partecipazione alle riunioni dei predetti Organismi statuari, le Aziende, al fine di favorire la partecipazione dei lavoratori , anticiperanno, a titolo non retributivo, i trattamenti a carico del Fondo , purché ciò non comporti oneri aggiuntivi , non contrasti con le vigenti previsioni normative e ne sia garantito il rimborso entro trenta giorni da parte del Fondo alle Aziende attraverso

apposite convenzioni a livello nazionale .

N.B. La praticabilità di quanto previsto dall'ultimo comma dovrà essere verificata sotto il profilo previdenziale e fiscale.

24/05/2010

Verbale di accordo

Il giorno 24/5/2010, tra ASSOMARMI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del CCNL 17/4/2008 da valere per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei .

Previdenza complementare

In materia di previdenza complementare si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti (v. all. 4), nonché lo statuto del Fondo previdenza Arco e le relative disposizioni regolamentari .

Fermo restando che l'obbligo di contribuzione per i lavoratori iscritti e per le Aziende decorre dal momento in cui , in base alle normative vigenti, il Fondo è divenuto operativo per il settore materiali lapidei , la contribuzione è fissata nelle seguenti misure a decorrere dall'1/5/2008:

T.F.R.:

- lavoratori occupati dopo il 28/4/1993, che aderiscono al Fondo: 100% del T.F.R. che verrà maturato a partire dalla decorrenza dell'obbligo di versamento;

- lavoratori occupati prima del 28/4/1993 che aderiscono al Fondo: 40% del T.F.R. che verrà maturato annualmente.

QUOTA CONTRIBUZIONE:

Le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore sono fissate nell'1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR .

A decorrere dall'1/1/2011 le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore sono fissate nell'1,30% della retribuzione utile per il calcolo del TFR .

Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno ad essere calcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare , indennità di contingenza ed E.D.R. di spettanza dei predetti lavoratori.

Le parti confermano che l'obbligo dell'azienda al versamento della contribuzione prevista dal CCNL è previsto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza complementare .

QUOTA DI ISCRIZIONE:

All'atto dell'iscrizione di ogni singolo lavoratore dovrà essere versato un importo "una tantum" di Euro 10,33 a carico del lavoratore medesimo .

Ai lavoratori eletti negli Organismi statuari del Fondo di previdenza complementare verranno concessi dalle Aziende permessi non retribuiti di una giornata per garantire la partecipazione alle riunioni , la cui convocazione dovrà essere comunicata dall'Organismo del Fondo alla Direzione aziendale con almeno 3 giorni di preavviso .

Nel caso in cui da parte del Fondo siano previsti compensi per la partecipazione alle riunioni dei predetti Organismi statuari, le Aziende, al fine di favorire la partecipazione dei lavoratori , anticiperanno, a titolo non retributivo, i trattamenti a carico del Fondo , purché ciò non comporti oneri aggiuntivi , non contrasti con le vigenti previsioni normative e ne sia garantito il rimborso entro trenta giorni da parte del Fondo alle Aziende attraverso apposite convenzioni a livello nazionale .

N.B.: La praticabilità di quanto previsto dall'ultimo comma dovrà essere previamente verificata sotto il profilo previdenziale e fiscale.

13/05/2004

Previdenza complementare

Quota contribuzione:

A far data dal 1° maggio 2004 le aliquote contributive paritetiche per i versamenti al Fondo Arco , a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Arco e dell'azienda, sono fissate nella misura dell'1,20%, ragguagliato al valore del minimo tabellare, contingenza ed E.d.r. di spettanza dei lavoratori che aderiscono al Fondo stesso .

A partire dal 1° maggio 2004 la quota di TFR da versare al Fondo Arco per i dipendenti con prima occupazione prima del 28 aprile 1993 (D.Lgs. n. 124/93) è elevata al 40%.
Le parti confermano che l'obbligo dell'azienda al versamento della contribuzione prevista dal C .c.n.I. è previsto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza complementare .

13/10/2000

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 ottobre 2000, presso la sede di Federlegno – Arredo a Milano, si sono incontrate, sulla base degli impegni assunti in fase di rinnovo dei relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e in qualità di Parti Costituenti ARCO – Fondo nazionale pensione complementare -, le seguenti Associazioni e Organizzazioni:

ANDIL
ASSOBETON
ASSOMARMI
FEDERLEGNO-ARREDO
UNITAL-CONFAPI

e

FENEAL UIL
FILCA CISL
FILLEA CGIL

CHE CONCORDANO:

premesso che ARCO è il Fondo di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano i vari CCNL sottoscritti dalle Associazioni Imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali sopra elencati;

- 1) la contribuzione ad ARCO matura dal 1° ottobre 2000 secondo gli accordi in essere nei vari CCNL (1% della retribuzione lorda composta da paga base, contingenza, Edr ed eventuale indennità quadri a carico dei lavoratori che hanno aderito al Fondo con data di prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993; il 100% del TFR per i lavoratori che hanno aderito al Fondo con data di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993);
- 2) dal 1° gennaio 2001 alla data di scadenza dei CCNL, la quota di TFR da versare ad ARCO per i lavoratori con data di prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993, passa al 30%;
- 3) dal 1° luglio 2001 alla data di scadenza dei CCNL, il contributo a carico dei lavoratori mantenendo inalterata la base di calcolo passa, all'1,1%;
- 4) dal 1° luglio 2001 alla data di scadenza dei CCNL, il contributo a carico delle aziende, mantendo inalterata la base di calcolo, passa all'1,1%;
- 5) nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001 le aziende verseranno ad ARCO – a titolo di contributo straordinario – una somma UNA TANTUM, forfetaria destinata alle spese di gestione del fondo pari a £ 30.000 per ciascun lavoratore in forza alla data del 30 giugno 2001, che ha aderito al Fondo;
- 6) la definizione delle modalità operative e della tempistica di versamento di quanto al precedente punto, vengono demandate al Consiglio di Amministrazione di ARCO, che si farà carico anche dell'informazione alle aziende interessate.

Per l'anno 2001 i lavoratori potranno decidere se effettuare una contribuzione aggiuntiva solo per il secondo semestre o per l'intero anno 2001. Per gli anni successivi le richieste potranno essere presentate annualmente entro il 30 settembre di ogni anno con effetto dal successivo 1° gennaio.

22/10/1999

Previdenza complementare

In materia di previdenza complementare si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti (v. Allegato 5), nonché lo Statuto del Fondo previdenza ARCO e le relative disposizioni regolamentari.

Fermo restando che l'obbligo di contribuzione per i lavoratori iscritti e per le aziende decorrerà dal momento in cui, in base alle normative vigenti, il Fondo sarà operativo per il settore materiali lapidei, la contribuzione è fissata nelle seguenti misure:

T.f.r.

- Lavoratori occupati dopo il 28 aprile 1993, che aderiscono al Fondo: 100% del t.f.r. che verrà maturato a partire dalla decorrenza dell'obbligo di versamento;
- lavoratori occupati prima del 28 aprile 1993, che aderiscono al Fondo: 18% del t.f.r. che verrà maturato a partire dalla decorrenza dell'obbligo di versamento.

Quota contribuzione

Le aziende concorrono al finanziamento del Fondo nella misura dell'1%, ragguagliato al valore del minimo tabellare, contingenza ed E.d.r. di spettanza dei lavoratori che aderiscono al Fondo stesso. I lavoratori che abbiano espresso l'adesione concorreranno in eguale misura.

Quota di iscrizione

All'atto dell'iscrizione di ogni singolo lavoratore dovrà essere versato un importo "una tantum" di lire 20.000 a carico del lavoratore medesimo.

Ai lavoratori eletti negli Organismi statuari del Fondo di previdenza complementare verranno concessi dalle aziende permessi non retribuiti di una giornata per garantire la partecipazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comunicata dall'Organismo del Fondo alla Direzione aziendale con almeno 3 giorni di preavviso. Nel caso in cui da parte del Fondo siano previsti compensi per la partecipazione alle riunioni dei predetti Organismi statuari, le aziende, al fine di favorire la partecipazione dei lavoratori, anticiperanno, a titolo non retributivo, i trattamenti a carico del Fondo, purchè ciò non comporti oneri aggiuntivi, non contrasti con le vigenti previsioni normative e ne sia garantito il rimborso entro trenta giorni da parte del Fondo alle aziende attraverso apposite convenzioni a livello nazionale.

N.B. - La praticabilità di quanto previsto dall'ultimo comma dovrà essere previamente verificata sotto il profilo previdenziale e fiscale.

Allegato 5

Previdenza complementare

In data 10 settembre 1998, presso la sede dell'Assomarmi, si sono incontrati Assomarmi, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL.

In relazione a quanto previsto dal punto "Previdenza integrativa e complementare" del capitolo "Sistema di relazioni sindacali e contrattuali" del c.c.n.l. 24 ottobre 1994 e dal punto "Previdenza complementare" dell'accordo 20 marzo 1997, la Commissione paritetica - avente il compito di approfondire il quadro normativo vigente in materia di previdenza complementare e di esaminare le soluzioni tecniche già adottate in altri settori per la costituzione e la gestione, a livello di settore, della previdenza complementare a capitalizzazione su base volontaria - ha individuato nell'accordo raggiunto in materia tra Federlegno-Arredo, Unionlegno e FENEAL, FILCA e FILLEA, una base utile per l'applicazione della previdenza complementare anche al settore dei materiali lapidei.

Pertanto Assomarmi, previa delibera dei propri Organi direttivi, avvierà le opportune iniziative per verificare la possibilità di aderire, nella fase costitutiva, all'accordo istitutivo del suddetto Fondo che acquisirà le caratteristiche di intersettorialità.

* * *

In data 23 novembre 1998, presso la sede dell'Assomarmi si sono incontrati Assomarmi e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL.

Le parti confermano le valutazioni e gli orientamenti espressi dalla Commissione paritetica istituita per valutare le forme di previdenza complementare più adeguate per il settore con il verbale del 10 settembre 1998.

Le parti inoltre si adopereranno per quanto di propria competenza per accelerare le necessarie verifiche tra le Associazioni datoriali interessate ad ARCO per garantire rapidamente ai lavoratori del settore la propria previdenza complementare.

Verbale di accordo

Il giorno 22 febbraio 1999

tra

Assomarmi (Associazione dell'industria marmifera italiana e delle industrie affini)

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Premesso:

che nel contratto collettivo nazionale di lavoro 24 ottobre 1994 e nel verbale di accordo 20 marzo 1997 è prevista l'istituzione di un Fondo di previdenza integrativa volontaria per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei di cui alla sfera di applicazione del c.c.n.l. 24 ottobre 1994;

che con verbale del 10 settembre 1998 era stato individuato nel Fondo ARCO, costituito tra Federlegno-Arredo

e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, cui aderiscono anche Andil e Assobeton, il possibile strumento per l'applicazione della previdenza complementare anche al settore materiali lapidei e affini ;
preso atto degli approfondimenti nel frattempo intervenuti in materia tra Assomarmi e le predette Organizzazioni ;

si conviene quanto segue:

- 1) Assomarmi e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL riconoscono il Fondo ARCO, come sopra individuato, quale Fondo per la previdenza complementare del settore materiali lapidei e affini ;
 - 2) la contribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende del settore materiali lapidei e affini rispetterà quanto stabilito in materia di contributi e decorrenza dal verbale di accordo del 20 marzo 1997;
 - 3) con riferimento a tutti i lavoratori occupati nel settore, cui è applicabile la normativa relativa al Fondo, verrà riconosciuta una quota "una tantum" per l'istituzione del Fondo stesso di lire 4.000 (50% a carico del lavoratore e 50% a carico dell'azienda), così come previsto dal Protocollo istitutivo del Fondo ARCO.
- La somma in questione verrà conteggiata e versata al Fondo stesso con la retribuzione del mese di aprile 1999.

20/03/1997

Previdenza complementare

Le parti stipulanti il presente accordo costituiranno entro il prossimo mese di giugno una commissione tecnica paritetica per l'approfondimento del quadro normativo vigente in materia di previdenza complementare e per l'esame delle soluzioni tecniche già adottate in altri settori per la costituzione e la gestione della previdenza complementare a capitalizzazione su base volontaria.

Detta commissione presenterà un rapporto alle parti stipulanti entro il mese di dicembre 1998.

Fermo restando quanto previsto dal punto "Previdenza integrativa complementare" contenuto nel capitolo "Sistema di relazioni sindacali e contrattuali" del c.c.n.l. 24 ottobre 1994, anche per quanto concerne la misura di utilizzo del t.f.r., le aziende concorreranno al finanziamento della previdenza complementare nella misura dell'1% ragguagliato al valore del minimo tabellare, contingenza ed E.d.r. di spettanza dei lavoratori che aderiranno alla previdenza complementare. I lavoratori che abbiano espresso volontà di adesione alla previdenza complementare contribuiranno in pari misura. Gli oneri contributivi a carico di lavoratori e imprese decorreranno dalla effettiva operatività del sistema definito dalle parti.

24/10/1994

Previdenza integrativa volontaria

Le parti assumono l'impegno di procedere, successivamente ad una adeguata riforma del sistema pensionistico e del regime contributivo, alla realizzazione di una tutela previdenziale integrativa volontaria, rispondente alle caratteristiche dei settori cui si applica il presente contratto, verificando tempi, modi e forme di tale realizzazione secondo quanto di seguito previsto.

Le parti, successivamente all'emanazione delle necessarie norme di legge, e comunque entro due mesi dalla loro entrata in vigore, provvederanno ad insediare una Commissione tecnica composta da esperti designati in numero paritetico con il compito di esaminare tempi, modi e forme di applicazione ai settori disciplinati dal presente contratto delle disposizioni a quel momento vigenti sulla previdenza integrativa volontaria e di avanzare proposte per la costituzione di un Fondo nazionale a capitalizzazione individuale, alimentato nella prima fase di funzionamento attraverso l'utilizzazione di una quota del trattamento di fine rapporto, che verrà a maturazione dopo la costituzione del Fondo stesso, pari al 18%.
